

**Protocollo d'intesa per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del
Programma applicativo denominato "GERI"**

tra

il Comune di Bologna, (di seguito denominata "*amministrazione concedente*") – nella persona del Direttore Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche – con sede in Bologna, Piazza Liber Paradisus, 10, C.F. 01232710374;

e

il Comune di Roma (di seguito denominata "*amministrazione utilizzatrice*"), nella persona del Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale del Comune di Roma, con sede in Roma, Viale della Previdenza Sociale 20 – 00144, C.F. 02438750586;

(congiuntamente indicati "le parti")

VISTI

- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", come modificato dal D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 179, e, in particolare:
 - l'art. 14-bis, che assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale i compiti precedentemente affidati a DigitPA;
 - il Capo VI, che reca le disposizioni inerenti lo "Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni";
- la richiesta avanzata dal Comune di Roma e ricevuta con prot.....di poter utilizzare in riuso la soluzione GERI
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bologna n. ____ del _____, con la quale il Comune di Bologna ha approvato il protocollo d'intesa per il riuso del soluzione suddetta da parte del Comune di Roma;

CONSIDERATO CHE

- l'amministrazione concedente è titolare del Programma applicativo denominato "*GERI*" (di seguito "Programma");
- il Programma di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le specifiche esigenze funzionali dell'amministrazione concedente, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento economico;
- nell'allegato "A", parte integrante del presente protocollo di intesa, è riportata la Scheda descrittiva del Programma predisposta dall'amministrazione concedente, oggetto del riuso;
- nell'allegato "B", parte integrante del presente protocollo di intesa, è riportato l'elenco del codice sorgente, delle componenti tecniche impiegate (librerie, procedure ecc) e della documentazione, occorrenti per la corretta installazione, esecuzione e gestione del Programma;

- stante l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze di programmi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni, l'amministrazione utilizzatrice ha richiesto all'amministrazione concedente di prendere visione di detto Programma;
- l'amministrazione utilizzatrice, a seguito delle verifiche effettuate ha ritenuto conveniente utilizzare detto Programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle possibili personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto all'amministrazione concedente di poter utilizzare il Programma in parola;
- l'amministrazione concedente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto la richiesta come sopra formulata;
- lo sviluppo di un'economia fondata su conoscenza, innovazione e qualità richiede l'impegno coordinato delle risorse presenti sul territorio in modo da consentire, anzitutto, la condivisione degli investimenti realizzati, la diffusione di pratiche virtuose e la partecipazione ai risultati di sperimentazione e ricerca, nel perseguimento di uno sviluppo armonico dei sistemi locali;
- il Comune di Bologna e il Comune di Roma riconoscono nella collaborazione tra Enti Pubblici uno strumento per promuovere il miglioramento dei processi amministrativi e della qualità dei servizi offerti, garantendo nel contempo il contenimento dei costi dell'innovazione attraverso l'adozione di soluzioni comuni, in coerenza con la strategia di ammodernamento della Pubblica Amministrazione indicata dal Governo di concerto con le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali;

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

OGGETTO

Il Comune di Bologna concede al Comune di Roma, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il Programma applicativo denominato "GERI", completo del relativo codice sorgente, di tutte le componenti tecniche impiegate (librerie, procedure ecc.) e della relativa documentazione, come descritti negli allegati "A" e "B".

Art. 2

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEI CODICI

Il Programma in formato sorgente , completo di tutte le componenti tecniche impiegate (librerie, procedure ecc.) e la relativa documentazione, come descritti nell'allegato "B", sono consegnati all'amministrazione utilizzatrice in formato elettronico mediante inoltro via PEC/rilascio su repository/consegna su supporto digitale, successivamente alla firma del presente atto.

L'amministrazione utilizzatrice, alla ricezione, accusa ricevuta di detta consegna.

Il Programma verrà installato a cura e spese dell'amministrazione utilizzatrice nel proprio ambiente operativo

Art. 3

TITOLARITÀ DEL PROGRAMMA

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del Programma descritto nei suoi componenti nei citati allegati “A” e “B”, rimangono in via esclusiva in capo all’amministrazione concedente.

Art. 4

BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L’amministrazione concedente garantisce che il Programma è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

Pertanto, l’amministrazione concedente manleva e tiene indenne l’amministrazione utilizzatrice da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul Programma come descritto nei citati allegati “A” e “B”.

L’amministrazione utilizzatrice prende atto che il Programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

I diritti di proprietà di eventuali evoluzioni tecniche o funzionali, realizzate dall’amministrazione utilizzatrice, apportate all’applicativo GERI. in tempi successivi alla conclusione della presente intesa, salvo ulteriori accordi, rimarranno in capo alla stessa.

L’amministrazione utilizzatrice si impegna ad inserire nei contratti che stipulerà con i propri fornitori per attività di manutenzione ed evoluzione del Programma la seguente clausola:

“Fermo restando che le idee, gli studi e i progetti che sono alla base del software del Comune di Bologna sono stati realizzati da Municipia SPA, con sede in Trento via Olivetti 7 P.IVA n. 01973900838, che è titolare del diritto di autore del codice sorgente originario del prodotto, l’Amministrazione resta il solo ed esclusivo proprietario in perpetuo di ogni diritto – nessuno escluso o eccettuato – relativo a idee, studi, progetti, risultati delle attività e ogni correlata documentazione sviluppata per i quali il Fornitore ha prestato e presterà le proprie attività, nonché di ogni altro contributo di qualunque natura realizzato in esecuzione e, comunque, nell’ambito del contratto, l’Amministrazione è e rimane titolare di tutte le proprie preesistenti e future innovazioni; in nessun caso, pertanto, l’accettazione ed esecuzione del contratto genera o implica in favore del Fornitore cessione, licenza o altra forma di trasferimento o messa a disposizione di proprietà intellettuale o industriale di cui l’Amministrazione sia o divenga titolare.

Il Fornitore terrà quindi indenne l’Amministrazione dalle spese derivanti da qualsiasi azione giudiziaria intentata contro lo stesso da Municipia SPA per violazione del diritto d’autore da parte del Fornitore.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a tenere informata l’Amministrazione e Municipia SPA di qualunque contraffazione o uso illecito del Programma fornitogli nell’ambito del presente contratto, di cui verrà a conoscenza nel corso dell’esecuzione dello stesso”.

L'amministrazione utilizzatrice, previo consenso dell'amministrazione concedente, può, nell'ottica delle finalità perseguite dalle norme indicate nelle premesse, stipulare, con altre amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta, atti aventi ad oggetto la subconcessione del diritto d'uso dei programmi applicativi di cui agli allegati "A" e "B", attraverso il perfezionamento di un apposito atto avente struttura e contenuti analoghi al presente.

Art. 5

NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA

Resta inteso che l'amministrazione concedente informerà per tempo e adeguatamente l'amministrazione utilizzatrice dei percorsi di evoluzione pro tempore definiti per la soluzione oggetto del presente accordo, al fine di massimizzare le sinergie nell'utilizzo e nella realizzazione di nuovi sviluppi.

Qualora uno dei programmi applicativi di cui agli allegati "A" e "B" venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità, a cura ed a spese di una delle amministrazioni contraenti, resta sin d'ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saranno concesse in riuso, gratuitamente e complete della relativa documentazione, all'altra ai sensi e per gli effetti del presente atto.

L'amministrazione utilizzatrice può modificare e/o integrare, a proprie cure e spese, le funzionalità dei programmi applicativi di cui agli allegati "A" e "B". Qualora il Programma modificato, e/o integrato, presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità ed innovatività, l'amministrazione utilizzatrice è titolare esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.

In conformità con quanto previsto dal "Codice dell'Amministrazione Digitale", le Parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili, secondo le modalità del riuso, le soluzioni informatiche sviluppate in autonomia, gratuitamente e complete della relativa documentazione.

Nel caso in cui vengano realizzate soluzioni informatiche in modo condiviso sulla base del Programma oggetto della presente intesa, le Parti concordano fin d'ora che i relativi diritti saranno acquisiti in co- titolarità, restando inteso che ciascuna parte potrà liberamente utilizzare e disporre di detta soluzione, autonomamente e disgiuntamente, nonché per assolvere ad ogni eventuale richiesta di riuso ex art. 69 del D.lgs. 82/2005.

Art. 6

RESPONSABILITÀ

L'amministrazione utilizzatrice dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico – di:

- aver preso visione di quanto contenuto negli Allegati "A" e "B"
- ritenere, sulla base dello stesso e di alcune sessioni dimostrative, che possa essere idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si potranno rendere necessarie;
- provvedere, all'occorrenza, ad eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto delle procedure concorsuali previste nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modifiche.

Resta inteso che in qualunque momento l'amministrazione utilizzatrice può decidere se cessare o proseguire nell'utilizzo del Programma de quo, senza che ciò determini alcun obbligo, responsabilità o risarcimento nei confronti dell'amministrazione concedente o di terzi.

L'amministrazione concedente e l'amministrazione utilizzatrice si sollevano reciprocamente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che le parti medesime o terzi dovessero subire per l'utilizzo delle soluzioni informatiche da ciascuna di esse realizzate nell'ambito della presente intesa, per le parti di rispettiva competenza.

Art. 7

COOPERAZIONE TRA GLI ENTI

Le amministrazioni stabiliscono inoltre i seguenti principi di cooperazione:

- collaborazione dei rispettivi uffici, nel rispetto dei relativi limiti normativi e sfruttandone le potenzialità quali stazioni appaltanti condivise;
- impegno dei due Comuni a rendere reciprocamente disponibili, secondo le modalità del riuso, le competenze e le soluzioni informatiche precedentemente sviluppate dagli stessi, in forma gratuita e completa della relativa documentazione.

Art. 8

DURATA

Fermo restando quanto riportato all'Art. 1, l'accordo di collaborazione è immediatamente efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, avrà validità per una durata di tre anni e potrà essere rinnovato espressamente per iscritto.

Art. 9

RECESSO

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall'accordo di cooperazione in qualunque tempo e fino al termine fissato per l'esecuzione dell'accordo. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione dando un preavviso all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Art. 10

ONERI DERIVANTI DAL PRESENTE ACCORDO

La sottoscrizione del suddetto Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti. Per quanto riguarda gli sviluppi attuati sulla base del Programma concesso in uso e per le iniziative di collaborazione che saranno avviate a seguito della stipulazione degli accordi operativi in attuazione del citato Accordo, ciascuna Parte si impegna a ricercare le risorse necessarie, entro i limiti delle risorse disponibili e per quanto di competenza.

Art. 11

RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a trasmettersi ogni e qualsiasi informazione, scheda tecnica o dato necessario alla realizzazione della presente intesa.

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e che la propria condotta, così come la realizzazione e l'utilizzo dei programmi, vi si conformeranno.

Art. 12

FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma digitale.

Roma/Bologna, (data della firma digitale).

Per l'Amministrazione Concedente

Per l'Amministrazione Utilizzatrice

Il Direttore del Settore Agenda Digitale e
Tecnologie Informatiche
Dott. Andrea Minghetti
(Documento firmato digitalmente)

Il Direttore

ALLEGATO "A"

Ge.Ri.

**SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGRAMMA
PREDISPOSTA DALL'AMMINISTRAZIONE
CONCEDENTE, OGGETTO DEL RIUSO**

.....

.....

ALLEGATO “B”

Ge.Ri.

**Materiale e
Documentazione
allegata**

1 Materiali allegati

1.1 FILE CONTENENTI IL CODICE SORGENTE DEL PROGRAMMA

•

Nome file	Descrizione del contenuto	Versione

•

1.2 FILE CONTENENTI LIBRERIE DI CODICE

Nome file	Descrizione del contenuto	Versione

1.3 FILE CONTENENTI SCRIPT O ALTRI MATERIALI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE IN AMBIENTE DI SVILUPPO O DI PRODUZIONE

Nome file	Descrizione del contenuto	Versione

1.4 FILE CONTENENTI ASSET GRAFICI GENERICI (AD ES. BOTTONI, ELEMENTI GRAFICI);

Nome file	Descrizione del contenuto	Versione

2 Documentazione allegata

2.1 DOCUMENTAZIONE REALATIVA ALLA STRUTTURA DEI DATABASE

Nome file	Descrizione del contenuto	Versione

2.2 DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DELLE DIPENDENZE, ALLA COMPILAZIONE (OVE APPLICABILE), ALLA MESSA IN FUNZIONE

Nome file	Descrizione del contenuto	Versione

2.3 DIAGRAMMI DI FLUSSO / MODALITA' DI AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI SUPPORTATI / CASI D'USO

Nome file	Descrizione del contenuto	Versione

2.4 DOCUMENTAZIONE REALATIVA ALLE INTERFACCE ED ALLE MODALITA' DI INTEGRAZIONE/COOPERAZIONE APPLICATIVA

Nome file	Descrizione del contenuto	Versione

2.5 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E ASSET DI TERZI

Nome file	Descrizione del contenuto	Versione

2.6 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI DELLA SICUREZZA

Nome file	Descrizione del contenuto	Versione